MISURE URGENTI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA E DISPOSIZIONI IN MATERIA AEROPORTUALE

Art. 11

Royalties sui carburanti

In applicazione alla normativa di settore, per i servizi regolamentati o comunque sottoposti alla vigilanza dell'ENAC in base alla direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, non possono essere applicati dai gestori aeroportuali e dai fornitori dei servizi sovrapprezzi, in particolare royalties sulla fornitura di carburanti, non effettivamente connessi ai costi sostenuti per l'offerta del medesimo servizio.

Versione in vigore dal 19 ottobre 2005, non più in vigore dal 18 dicembre 2005 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e disposizioni in materia aeroportuale
Estremi	Decreto-legge 17 ottobre 2005, n. 211
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-il-raggiungimento-degli-obiettivi-di-finanza/art-11-royalties-sui-carburanti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it